



**Oggetto:** FAQ bando SRE01 drd n. 256 del 3/07/2026

### **Quesito n. 1**

Un imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola in qualità di **Coltivatore Diretto**, successivamente alla pubblicazione del bando SRE01, acquista un terreno agricolo che **non viene mai utilizzato nell'ambito della propria azienda**, non viene inserito nel proprio fascicolo aziendale.

Successivamente, il medesimo terreno viene concesso in affitto al figlio, il quale intende insediarsi per la prima volta quale capo azienda e presentare domanda di sostegno a valere sull'intervento SRE01.

Si precisa inoltre che:

l'azienda agricola del padre **prosegue regolarmente la propria attività** e non cessa la conduzione aziendale; il terreno acquistato **non entra mai a far parte dell'azienda agricola paterna**, né sotto il profilo della conduzione né ai fini dell'aggiornamento del fascicolo aziendale;

il giovane acquisisce la disponibilità del fondo esclusivamente mediante contratto di affitto conforme ai requisiti previsti dal bando.

**Si chiede di conoscere se, nella fattispecie descritta, il giovane agricoltore possa accedere ai benefici dell'intervento SRE01 ovvero se tale situazione debba essere ricondotta alle ipotesi di non ammissibilità previste dal requisito C05 del bando, pur in assenza di trasferimento o frazionamento dell'azienda agricola del genitore.**

### **Risposta:**

Il requisito C05 non consente l'insediamento in un'azienda derivante dal frazionamento di un'azienda agricola preesistente riconducibile al coniuge o a parenti entro il primo grado. Nel caso prospettato dal quesito il terreno concesso in fitto dal padre non partecipa alla azienda agricola paterna, come risulta da fascicolo SIAN, e pertanto non si configura il caso di frazionamento aziendale.

Per acquisiti dopo il 01/06/2024, nella dichiarazione in RTA del CUAA del dante causa, verrà spuntata la parte "parente entro il 1° grado" e quindi la fattispecie sarà oggetto di verifica istruttoria (inserire prova documentale).

### **Quesito n. 2**

un soggetto giovane, che non risulta attualmente titolare né capo azienda di un'impresa agricola, intende insediarsi quale giovane agricoltore presentando domanda di sostegno a valere sull'intervento SRE01 mediante acquisizione, con idoneo titolo di conduzione, di una parte dei terreni appartenenti all'azienda agricola del fratello.

Si precisa che, a seguito del trasferimento della disponibilità di parte dei terreni:

il fratello cedente manterrà la propria azienda agricola, continuando regolarmente l'attività di impresa; il giovane costituirà una distinta azienda agricola, autonoma sotto il profilo gestionale, amministrativo e fiscale.

Si chiede di conoscere se la fattispecie sopra descritta sia ammissibile ai fini dell'intervento SRE01 oppure se debba essere considerata riconducibile all'ipotesi di "frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti entro il primo grado" prevista dal requisito C05 del bando, con conseguente esclusione dall'accesso al sostegno.

### **Risposta:**

Il requisito C05 non consente l'insediamento in un'azienda derivante dal frazionamento di un'azienda agricola preesistente riconducibile al coniuge o a parenti entro il primo grado, fatti salvi i casi espressamente previsti



dal bando.

Il fratello è un parente di secondo grado e non rientra, pertanto, in tale ambito. La fattispecie descritta è pertanto ammissibile sotto il profilo del requisito C05.

### Quesito n. 3

Nel bando al capitolo 6 "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'" al punto 5 sono indicate le condizioni di ammissibilità e di esclusione, e nelle varie casistiche è sempre fatto riferimento all'ipotesi di subentro in altre aziende, mentre al capitolo 6.1 è specificato che il richiedente, persona fisica o giuridica, deve aver avviato e completato, nell'arco dei 24 mesi antecedenti al rilascio della Domanda di Sostegno (DDS), i seguenti adempimenti: acquisizione dell'azienda agricola con titolo di proprietà, affitto, concessione o altro titolo di conduzione valido risultante dal Fascicolo aziendale. Si domanda:

a) per l'adesione al bando e l'ammissibilità della domanda è condicio sine qua non subentrare **o rilevare altra azienda ??**

b) può partecipare al bando un'azienda costituitasi ex-novo (senza subentro in altra azienda) con terreni parte in proprietà e parte concesse in affitto ma non dichiarati in altri F.A. da almeno 24 mesi, nonché con presenza di bestiame acquistato sul libero mercato.

Risposta:

a) Il paragrafo 6.1 richiede l'acquisizione dell'azienda agricola con titolo di proprietà, affitto, concessione o altro titolo di conduzione valido risultante dal Fascicolo aziendale, senza esigere che l'azienda preesista in capo ad altro soggetto. Il requisito C05 non vieta il subentro in sé, ma solo in caso di aziende formatesi dopo il 01/06/2024 per frazionamento in ambito familiare fino al 1° grado di parentela (salvo successione *mortis causa*), per passaggio anche parziale tra coniugi già titolari di azienda agricola, o da società costituite *ex novo* tra coniugi nelle ipotesi ivi indicate. Ogni altra forma di acquisizione è ammissibile.

b) L'azienda costituita *ex novo* è ammissibile, anche con terreni parte in proprietà e parte in affitto e con bestiame acquistato sul libero mercato. Restano fermi gli altri requisiti previsti dal bando.

### Quesito n. 4:

Nel testo del bando al capitolo 6.1 " ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'" è riportato:

Aver aperto per la prima volta: posizione presso la Camera di Commercio con codice ATECO 01.

Domanda:

Non essendovi nessun riferimento alla data di attivazione della P.IVA si ipotizza che possa presentare domanda una ditta con P.IVA con codice ATECO 01. attiva anche da oltre 24 mesi purché la posizione presso la Camera di Commercio sia attiva da meno di 24 mesi alla data di presentazione della DDS: si conferma tale ipotesi??

Risposta:

Il premio di Primo insediamento è rivolto a giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola come capo azienda. *L'insediamento coincide con l'assunzione, per la prima volta, del controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in qualità di capo azienda, e deve essere avvenuto nei 24 mesi antecedenti il rilascio della DDS.*

Ove tale condizione risulti realizzata anteriormente a detto termine, la domanda è inammissibile.

La sussistenza di tale condizione è accertata sulla base delle risultanze del Registro Imprese/CCIAA e della relativa visura camerale, del Fascicolo aziendale validato e dei titoli di conduzione ivi registrati, delle banche dati previdenziali INPS e degli archivi SIAN/AGEA e regionali, nonché delle dichiarazioni rese in Relazione Tecnica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ove da tali evidenze — ivi compresa l'eventuale apertura di partita IVA con codice ATECO 01 accompagnata dall'effettivo esercizio dell'attività agricola in proprio — risulti che il controllo effettivo dell'azienda è stato assunto anteriormente ai 24 mesi, la domanda è inammissibile per difetto del requisito di primo insediamento nel termine previsto, ancorché l'iscrizione camerale risulti successiva.



### **Quesito n. 5**

Il bando stabilisce che non è ammissibile l'insediamento in un'azienda agricola formatasi successivamente al 01/06/2024 dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare fino al primo grado di parentela, fatti salvi i casi derivanti da successione mortis causa.

Nel caso in esame, una giovane richiedente intende costituire o ampliare la propria azienda agricola acquisendo, mediante regolare contratto di affitto, alcune particelle attualmente condotte nell'ambito dell'azienda agricola individuale del padre del proprio coniuge.

Il cedente/concedente sarebbe, pertanto, il suocero della richiedente, ossia un affine di primo grado e non un parente di primo grado ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice civile.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se l'acquisizione parziale di superfici dall'azienda agricola individuale del suocero possa essere considerata ammissibile ai fini del requisito C05, tenuto conto che il divieto previsto dal bando fa espresso riferimento ai parenti fino al primo grado e non agli affini.

**Risposta**

L'intervento è ammissibile in quanto il divieto di frazionamento è solo per i parenti di primo grado.

### **Quesito n. 6**

La mia attuale condizione professionale è la seguente:

Titolo di studio: Laurea in Agraria (requisito che soddisfa la competenza professionale richiesta dal bando).

Posizione fiscale: Titolare di Partita IVA attiva in qualità di libero professionista, con codice ATECO relativo ad attività di consulenza/assistenza tecnica, e operante come operatore di Centro Assistenza Agricola (CAA).

Condizione agricola: Non ho mai aperto, né in passato né attualmente, una posizione fiscale con codice ATECO 01 (Attività agricole) né assunto la qualifica di capo azienda.

Tutto ciò premesso, si richiede cortesemente di chiarire i seguenti punti:

Avendo già una Partita IVA attiva come professionista, l'aggiunta o l'attivazione per la prima volta del codice ATECO 01 (agricolo) configura il requisito di "primo insediamento come capo azienda" ai fini del bando, fermo restando il rispetto della tempistica massima dall'insediamento effettivo?

Incompatibilità operatore CAA:

L'attuale attività di operatore CAA e la relativa Partita IVA professionale costituiscono motivo di esclusione o incompatibilità assoluta in fase di presentazione della domanda? In caso di esito positivo dell'istanza, tale posizione professionale può essere regolarizzata o dismessa entro i termini di conclusione del Piano Aziendale (PSA), al fine di garantire i requisiti di prevalenza del reddito e del tempo di lavoro previsti dalla norma?

**Risposta:**

La titolarità di partita IVA per attività professionali non è ostativa. Il bando chiede l'apertura per la prima volta della posizione presso la Camera di Commercio con codice ATECO 01 e della posizione previdenziale agricola INPS: l'attivazione del codice agricolo in capo ad un soggetto che sia già titolare di partita IVA per attività diverse, configura pertanto il primo insediamento, ferme le altre condizioni (controllo effettivo in qualità di capo azienda nei 24 mesi antecedenti il rilascio della DDS).

L'attività di operatore CAA non costituisce causa di esclusione, ma rileva sotto il profilo del conflitto di interessi qualora il medesimo soggetto detenga il fascicolo aziendale dell'azienda beneficiaria. In tale ipotesi il fascicolo e la pratica dovranno essere gestiti da un diverso Centro di Assistenza Agricola, secondo la normativa di settore e le istruzioni operative AGEA.

### **Quesito n. 7**

in riferimento alle indicazioni riportate in oggetto, il giovane agricoltore che intende insediarsi per la prima volta come "capo azienda" deve possedere adeguati requisiti in formazione e competenze.

In merito al titolo di studio in possesso al richiedente (titolo di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo non agricolo, ovvero di primo grado + attestato di frequenza di uno o + corsi per un totale di 150 ore), non possono partecipare al bando i soggetti che non sono in possesso di codesto titolo, mi spiego meglio: chi è in possesso



del solo diploma di scuola media inferiore - diploma di terza media (Diploma di Licenza conclusiva del Primo Ciclo di Istruzione), non può partecipare al bando ??.

Inoltre, nel caso in cui il beneficiario sia in possesso del titolo di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo non agricolo, l'attestato di frequenza a 1 o + corsi di formazione per un totale di 150 H lo può conseguire successivamente al rilascio della domanda di sostegno, ovvero entro la data di conclusione del Piano Aziendale?

Risposta:

Il possesso del diploma di terza media non preclude la partecipazione. Il requisito C02 ammette il titolo di scuola secondaria di primo grado unitamente, in alternativa, a: -attestato di frequenza a corsi per almeno 150 ore con superamento dell'esame finale, su tematiche agroalimentari, presso enti accreditati dalle Regioni o Province autonome (lett. c); ovvero -esperienza lavorativa triennale nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al regime previdenziale e attestata dal versamento dei contributi INPS (lett. d).

I titoli di studio e l'esperienza triennale devono essere posseduti prima del rilascio della DDS.

L'attestato relativo alle 150 ore può essere conseguito successivamente, entro la conclusione del Piano Aziendale, fermo restando il possesso del titolo di primo o secondo grado alla data di rilascio della domanda. Tale acquisizione costituisce impegno, la cui violazione comporta la revoca del premio.

Ai fini del punteggio P01 rilevano i titoli posseduti alla data di rilascio della DDS.

**SETTORE 207.01.00**

*Politiche per la competitività dell'agroalimentare campano.*

*Via G. Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 – Napoli (NA) – Tel: +39 081 796 7751*

*E-mail: [agricoltura.competitivita@regione.campania.it](mailto:agricoltura.competitivita@regione.campania.it)*

*PEC: [agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it](mailto:agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it)*

*Sito WEB: <https://agricoltura.regione.campania.it>*



**Oggetto:** FAQ bando SRE01 drd n. 256 del 3/07/2026. Secondo elenco

**Quesito n. 8**

Per quanto riguarda il Principio P01 (titolo di studio), il punteggio relativo a 20 e 18 punti è riferito a titoli di studio solo in ambito agrario-forestale o comprende qualsiasi titolo di studio?

**Risposta:** il principio P01 riconosce il punteggio di 20 punti per il possesso di Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL) o Diploma di Laurea specialistica (LS) ex DM 509/99 o Laurea Magistrale (LM) ex DM 270/04, in qualsiasi ambito. allo stesso modo, riconosce 18 punti a tutti i giovani in possesso di diploma di laurea di primo livello (o laurea triennale), in qualsiasi ambito.

Competenze in ambito agrario sono richieste per l'ammissibilità secondo quanto indicato al par.6 punto 2 del bando.

**Quesito n. 9**

Un giovane che, attualmente, risulta assunto e svolge regolare attività lavorativa può beneficiare dell'eventuale premio di primo insediamento e, contemporaneamente, continuare la sua attività lavorativa?

**Risposta:** in linea di principio, un giovane attualmente occupato con regolare attività lavorativa può accedere al premio di primo insediamento SRE01 e proseguire anche la propria attività lavorativa, **purché la stessa non sia prevalente rispetto all'attività agricola che si intraprende e sia compatibile con gli obblighi e i requisiti previsti dal bando.** Il premio è infatti rivolto sia a Coltivatori Diretti che ad Imprenditori Agricoli Professionali, cioè coloro che dedicano all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavano, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%.

In sintesi, l'attività lavorativa non deve essere prevalente e non deve pregiudicare il ruolo effettivo di capo azienda e deve essere compatibile con la posizione presso la Camera di Commercio con codice ATECO 01, l'acquisizione della qualifica di agricoltore in attività (CD/IAP) e la posizione previdenziale/assistenziale INPS pertinente. Tali condizioni devono essere mantenute per il periodo di impegno (vedi paragrafo 9 del bando "impegni ed obblighi").

Non è ammesso il cambio del beneficiario e la sostituzione dell'amministratore – capo azienda.

**Quesito n. 10**

Un giovane che, durante il periodo di realizzazione del PSA o durante il periodo di impegno, dovesse trovare un'altra occupazione decade dal riconoscimento del premio di primo insediamento?

**Risposta:** Durante il periodo di realizzazione del PSA ed il periodo di impegno, 5 anni dal saldo del premio, il giovane deve mantenere le condizioni previste dal bando, pena la decadenza. Si rimanda a quanto già detto per il quesito n. 9.

**Quesito n.11**

Si chiede il chiarimento in merito al requisito di ammissibilità C02 – Adeguata formazione e competenza



professionale, previsto dal Bando SRE01 "Insediamento Giovani Agricoltori".

Sono interessato a presentare domanda di sostegno e sono in possesso dei seguenti titoli di studio:

- Laurea Magistrale LM-56 – Scienze dell'Economia;
- Dottorato di Ricerca (PhD) in Engineering for Energy and Environment conseguito presso [Università], avente ad oggetto attività di ricerca nel settore dell'ingegneria ambientale ed energetica.

Il bando prevede, tra i requisiti alternativi, il possesso di un titolo di studio universitario a indirizzo agricolo, forestale, alimentare, ambientale, veterinario o in scienze naturali.

Con la presente chiedo cortesemente di sapere se il suddetto titolo di Dottore di Ricerca possa essere considerato idoneo ai fini del soddisfacimento del requisito C02, quale titolo universitario a indirizzo ambientale.

**Risposta:** No, ferma l'attribuzione dei punteggi in caso di laurea magistrale in discipline diverse da quelle in ambito agrario, ai fini dell'ammissibilità, in caso di possesso di laurea magistrale in discipline diverse da quelle previste dal criterio C02, è necessario conseguire un attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, tenuti da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, entro la data di conclusione del Piano Aziendale oppure avere una esperienza lavorativa di tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli INPS.

#### **Quesito n. 12**

Si richiedono chiarimenti in merito alle disposizioni della Misura SRE01 "Insediamento Giovani Agricoltori", con particolare riferimento alla fattispecie del frazionamento aziendale, che costituisce causa di non ammissibilità della domanda. Nello specifico, si sottopongono i seguenti casi.

Caso 1: L'azienda era condotta dal genitore, in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto. Il genitore ha cessato completamente l'attività, provvedendo alla chiusura della posizione previdenziale, della partita IVA e del fascicolo aziendale.

Successivamente è stata costituita una società agricola, della quale la figlia è legale rappresentante e giovane che si insedia, alla quale è stata trasferita l'intera superficie aziendale, senza alcuna suddivisione dei terreni o della consistenza aziendale.

Caso 2: Il genitore era titolare esclusivamente di un fascicolo aziendale e di una partita IVA agricola in regime di esonero, senza qualifica di Coltivatore Diretto né di Imprenditore Agricolo Professionale. Anche in questo caso il genitore ha cessato completamente l'attività e il figlio è subentrato nella conduzione dell'intera superficie aziendale.

Quesito: con riferimento ai due casi sopra descritti, si chiede se il trasferimento dell'intera azienda dal genitore al figlio, a seguito della completa cessazione dell'attività del genitore possa essere ricondotto alla fattispecie di frazionamento aziendale che determina la non ammissibilità della domanda ai sensi della Misura SRE01.

**Risposta:** i due casi rappresentati non costituiscono un frazionamento aziendale in quanto c'è il passaggio dell'intera azienda, oltre alla cessazione dell'attività del genitore, pertanto, la domanda è ammissibile.

#### **Quesito n. 13**

La richiedente sarebbe una società semplice agricola di nuova costituzione, composta da due soci:



- un socio, legale rappresentante, di età inferiore a 40 anni, titolare della quota di maggioranza, che non ha mai esercitato attività agricola;

- un secondo socio, madre del legale rappresentante, attualmente titolare dell'azienda agricola esercitata in forma di ditta individuale, oggetto di cessione alla società.

Si precisa che l'intera azienda agricola attualmente condotta dalla ditta individuale verrebbe concessa in affitto, mediante apposito contratto, alla società semplice agricola di nuova costituzione.

Si chiede se, alla luce di quanto sopra, la società possa essere considerata ammissibile al finanziamento.

**Risposta:** L'intervento è ammesso in quanto non si ravvisa frazionamento di azienda agricola in ambito familiare (fino al 1° grado), ma l'intera azienda condotta dalla madre, viene conferita alla società gestita dal giovane primo insediato.

#### **Quesito n. 14**

Si chiede di conoscere se un soggetto che abbia unicamente aperto — e successivamente cessato — una partita IVA con codice ATECO agricolo, senza aver mai assunto il controllo effettivo e duraturo di un'azienda agricola, senza essersi mai iscritto alla Camera di Commercio nella sezione speciale "imprenditore agricolo", senza aver mai attivato una posizione previdenziale INPS agricola, senza aver mai costituito un fascicolo aziendale e senza aver mai esercitato attività agricola, possa ritenersi "mai insediato" e conservi pertanto il requisito del primo insediamento in qualità di capo azienda (criterio C04), risultando quindi ammissibile alla presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento SRE01.

**Risposta:** si rinvia alla risposta del Quesito n. 4 -già pubblicato.

#### **Quesito n. 15**

In merito ai soggetti beneficiari, è sufficiente che il giovane agricoltore si sia insediato come capo azienda semplicemente acquisendo la qualifica di Amministratore legale / rappresentante di una società agricola preesistente, la quale conserva stessa ragione sociale, P.IVA e titoli di possesso dei terreni (durata residua superiore a 8 anni)?

**Risposta:** le attività di apertura posizione presso CCIAA con codice Ateco 01, di posizione previdenziale, di acquisizione dei titoli di conduzione e di insediamento del giovane come capo azienda, devono essere state espletate non più di 24 mesi antecedenti al rilascio della DDS.

#### **Quesito n. 16**

Con riferimento al calcolo della Produzione Standard (PS) per la coltivazione della fragola in serra, si chiede di chiarire quale codice/slot della tabella di raccordo debba essere utilizzato ai fini della determinazione della dimensione economica aziendale.

**Risposta:** la coltura della Fragola sotto serra andrà calcolata con il codice G07 Colture permanenti in serra (Frutteti - di origine temperata)

#### **Quesito n. 17**

Un giovane agricoltore che ha già richiesto contributi a valere sulla medesima misura, per un'altra azienda agricola e in un'altra regione diversa dalla Campania può richiedere e beneficiare del premio previsto dal bando per una diversa azienda ubicata sul territorio regionale?

**Risposta:** No, è espressamente riportato tra le condizioni di ammissibilità par. 6, comma 6 Il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento.

#### **Quesito n. 18**

Un giovane già titolare di partita IVA non agricola, che per la prima volta si insedia come capo azienda, aprendo una nuova P.IVA per attività agricola, rientra tra i soggetti beneficiari previsti dal bando? In caso affermativo, il giovane può continuare a svolgere entrambe le attività e l'attività agricola può essere secondaria in termini di reddito (maggiore reddito da attività non agricola)?

**Risposta:** In merito alla prima domanda la risposta è Sì. In merito alla seconda domanda, si rinvia alla risposta al quesito n. 9

#### **Quesito n. 19**

Il sottoscritto intende insediarsi come capo azienda su terreni di proprietà di mio nonno paterno che attualmente sono condotti da mia madre a mezzo contratto di affitto e regolarmente presenti sul suo fascicolo aziendale insieme ad altri terreni di proprietà e di altri ancora condotti in fitto appartenenti a soggetti terzi. Si precisa che, a seguito del trasferimento dei terreni di proprietà da parte di mio nonno rescindendo il contratto di fitto con mia madre e trasferendo gli stessi al sottoscritto attraverso un nuovo contratto di fitto, mia madre manterrà la propria azienda agricola ridimensionata, continuando regolarmente l'attività di impresa sui restanti terreni.

Il sottoscritto, in possesso di laurea in scienze agrarie, costituirà una distinta azienda agricola, autonoma sotto il profilo gestionale, amministrativo e fiscale. Si chiede di conoscere se la fattispecie sopra descritta sia ammissibile ai fini dell'intervento sre01 oppure se debba essere considerata riconducibile all'ipotesi di "frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti entro il primo grado" prevista dal requisito c05 del bando, con conseguente esclusione dall'accesso al sostegno

**Risposta:** Si è ammissibile. Il frazionamento è vietato per le aziende preesistenti in ambito familiare fino al 1° grado di parentela.

#### **Quesito n. 20**

Un giovane che intende insediarsi con domanda SRE01 acquisendo l'azienda del padre, chiede se possa presentare domanda rilevando l'intera azienda familiare ad esclusione delle sole particelle oggetto di interventi di Riconversione e Ristrutturazione Vigneti (RRV), tuttora soggette al vincolo quinquennale di mantenimento. Difatti, il passaggio degli impegni e dei vincoli RRV al subentrante non è consentito senza recupero degli importi: le uniche fattispecie ad oggi ammesse per il trasferimento degli impegni RRV senza applicazione di sanzioni e restituzione degli importi sono infatti le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali (CE/CFM).

*(Al fine di non precludere la partecipazione al bando SRE01 per i giovani viticoltori, visto che la regione Campania e il Masaf non hanno definito ad oggi le ulteriori casistiche (trasferimento in ambito familiare, etc.) il giovane che vorrebbe insediarsi può presentare domanda di primo insediamento prendendo tutta l'azienda familiare ma escludendo le sole particelle oggetto di RRV?)*

**Risposta:** L'operazione prospettata non è ammissibile. Il requisito di ammissibilità C05 del bando SRE01 (par. 6) esclude l'insediamento in un'azienda agricola che risulti formatasi successivamente al 01/06/2024 dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare fino al primo grado di parentela, fatti salvi i soli casi di frazionamento a seguito di successione *mortis causa*.

Il trasferimento dal padre al figlio di una parte dell'azienda, con esclusione delle particelle vitate oggetto di RRV, integra esattamente un frazionamento in ambito familiare di primo grado, realizzato per atto tra vivi e in data successiva al 01/06/2024, quindi non ammissibile.

L'esigenza di dover gestire il vincolo RRV non può legittimare un frazionamento familiare.

Il trasferimento dell'intera azienda familiare al giovane — senza scorporo di particelle — non incorrerebbe nel divieto di cui al C05.

Tuttavia, il mancato mantenimento e/o non possibile passaggio degli impegni RRV, con applicazione di riduzioni/sanzioni, resta interamente disciplinato dalle regole proprie di quella misura, alle quali si rinvia (motivi CE/CFM, vedi Decreto Masaf n. 0635206 del 02.12.2024, Circolare Agea n. 8699 del 04.02.2025, Istruzioni Operative Agea n. 83 del 22.07.2025-Prot. 00058376).

#### **Quesito n. 21**

Si chiede se possa essere ammesso al Bando SRE01, un giovane agricoltore nominato amministratore in data 29/01/2025 di una società agricola semplice (s.s) che è attiva ed iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dal 03/06/1996?

Qualora la risposta fosse negativa, si chiede altresì di conoscere se il giovane possa acquisire i requisiti di ammissibilità qualora provveda alla cessazione della società attualmente esistente e alla costituzione di una nuova impresa agricola, in forma di società o di ditta individuale, con relativa iscrizione alla Camera di Commercio entro il termine previsto per la presentazione della domanda di sostegno.

Risposta: per la prima domanda, si rimanda alla risposta al quesito n. 15. Per la seconda domanda è sì, il bando è rivolto a giovani che abbiano avviato un'attività agricola e il loro percorso di insediamento in agricoltura, da non più di 24 mesi e nel caso prospettato ci sono le condizioni richieste.

#### **Quesito n. 22**

Il bando SRE01, pubblicato con DRD 256 del 03/07/2026, tra le condizioni di ammissibilità prevede:

***“Insediarsi in un’azienda che non deriva da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà di parenti, ovvero da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti (C05). Ai fini del presente bando, non è ammissibile l’insediamento in un’azienda agricola che risulti formatasi successivamente al 01/06/2024”***

Ne caso in cui l'azienda cedente possiede terreni in diverse regioni, tale requisito si deve applicare per tutte le superfici aziendali indipendentemente da dove sono ubicate, oppure si riferisce esclusivamente alle superfici ed immobili ricadenti nel territorio campano?

#### **Risposta:**

Il bando vieta il frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare fino al 1° grado di parentela. L'azienda è unica, a prescindere dalla ubicazione delle superfici aziendali e, pertanto, non può essere frazionata.

Si richiama inoltre, quanto previsto al paragrafo 3 del bando, secondo il quale l'insediamento si considera localizzato nel territorio regionale quando la sede aziendale del soggetto proponente e la quota prevalente della SAU aziendale, come risultanti dal Fascicolo aziendale validato e, ove



pertinente, dal Registro Imprese, ricadono nel territorio della Regione Campania.

#### **Quesito n. 23**

Un giovane, nel 2018, ha aperto una posizione presso la Camera di Commercio con codice ATECO 01, successivamente cessata. Non è mai stata aperta una posizione previdenziale agricola INPS: per errore fu aperta una posizione artigiani/commercianti, poi cancellata dall'INPS con effetto dalla stessa data di apertura. Il giovane non ha presentato domanda sul precedente bando, non ha ricevuto contributi e non ha esercitato effettivamente e in modo duraturo l'attività agricola come capo azienda.

Alla luce delle risposte ai quesiti n. 4 e n. 6, la precedente iscrizione camerale cessata è comunque ostativa al requisito di aver aperto per la prima volta la posizione presso la Camera di Commercio, oppure, in assenza di una posizione previdenziale agricola INPS e di un effettivo e duraturo controllo dell'azienda, il giovane può partecipare al bando SRE01?

**Risposta:** il bando non consente l'ammissibilità nel caso in cui il richiedente abbia aperto una posizione camerale in agricoltura in un tempo antecedente i 24 mesi dalla DDS.

#### **Quesito n. 24**

In merito ai coniugi si chiede: Se uno dei due coniugi titolare di azienda agricola, che non ha beneficiato in passato del bando inerente al primo insediamento, cessa completamente l'attività agricola per motivi personali e/o di salute con chiusura del fascicolo aziendale, partita Iva, Inps ecc. l'altro coniuge può avviare l'attività agricola caricando nel proprio fascicolo aziendale i terreni di proprietà o in conduzione del coniuge che ha cessato l'attività agricola e chiedere il premio come primo insediamento?

**Risposta:** No non è ammesso, come espressamente riportato al par. 6 punto 5.

#### **Quesito n. 26**

Il padre è titolare di un'unica partita IVA alla quale risultano associati più codici ATECO. L'attività prevalente è quella di macelleria, codice ATECO 47.22.00, mentre le attività agricole, tra cui il codice 01.11.00, risultano come attività secondarie.

Nel momento in cui il padre cede al figlio l'intera azienda agricola e procede alla chiusura del relativo fascicolo aziendale, può cessare esclusivamente i codici ATECO riguardanti le attività agricole, mantenendo attiva la stessa partita IVA per continuare a esercitare l'attività di macelleria con il relativo codice ATECO?

**Risposta:** sì

#### **Quesito n. 27**

Si chiede di conoscere se, ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno a valere sull'intervento SRE01 – Insediamento di giovani agricoltori, possa ritenersi rispettato il requisito dell'effettivo insediamento del giovane quale capo azienda nel caso di una S.r.l. agricola avente la seguente compagine sociale:

- giovane richiedente di età inferiore a 41 anni, titolare del 51% delle quote sociali e in possesso dei poteri di amministrazione e gestione previsti dal bando;

- madre del giovane, anch'essa di età inferiore a 41 anni, socia di minoranza, 16% delle quote sociali che non è mai stata titolare di partita IVA agricola né ha mai esercitato l'attività di capo azienda;
  - ulteriore socio costituito da una società operante nel settore edile, 33 % delle quote sociali il cui legale rappresentante è il padre del giovane, 51 anni di età il quale non è mai stato titolare di partita IVA agricola né ha mai esercitato l'attività di capo azienda, e altro socio la madre di cui sopra
- si precisa che la società ha in conduzione terreni acquistati da soggetti esterni all'ambito familiare. Si chiede, in particolare, se la presenza nella compagine sociale della madre del giovane e di una società il cui legale rappresentante è il padre possa costituire elemento ostativo all'ammissibilità della domanda ovvero incidere sulla verifica del requisito dell'effettivo controllo e dell'autonomia decisionale del giovane beneficiario.

**Risposta:** la presenza di società edile nella compagine societaria (33%) non deve precludere la prevalenza dell'attività agricola. Per quanto descritto sembra rispettato il criterio dell'amministrazione e controllo da parte del giovane. Si richiama il paragrafo 6 punto 4 del bando, anche in merito a patti parasociali non soggetti a pubblicità camerale.

**Quesito n. 28:**

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Piano di Sviluppo Aziendale può essere costituito esclusivamente da interventi di miglioramento fondiario, quali, ad esempio, l'estirpazione e il reimpianto di un frutteto o anche il cambio di destinazione colturale di un terreno da seminativo a coltura arborea? Oppure è necessario prevedere anche l'acquisto di macchinari e/o attrezzature nuove di fabbrica?

**Risposta:** Il PSA può essere costituito anche solo da interventi di miglioramento fondiario. Si rinvia al paragrafo 12.2 del bando che indica i contenuti minimi della relazione.

**Quesito n. 29**

Chiedo se nel dover operare il calcolo per colture ortive possono essere computati due raccolti, in concreto ad esempio: per un'azienda di superficie agricola utilizzata (SAU) di mq 5000 a seminativo (da fascicolo aziendale) possono essere considerati due cicli in successione - come rilevabile dal PIANO DI COLTIVAZIONE riportato nel fascicolo aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno?

Ovvero, la superficie mq 5000 nel calcolo ClassCE Lite - RICA – CREA, ai fini del punteggio secondo il PRINCIPIO 04 – DIMENSIONE ECONOMICA (D.E.) DELL'AZIENDA ESPRESSA IN TERMINI DI PRODUZIONI STANDARD (MAX 55 PUNTI), può essere raddoppiata?

**Risposta:** No, nell'ambito del CSR della Campania le colture successive che si susseguono alla coltura principale non vengono considerate per il calcolo della PS.

**Quesito n. 30**

In riferimento alla relazione portale Siarc nella parte riferita al cronoprogramma procedurale si fa riferimento ad avvio lavori e conclusione lavori. Nella parte dedicata alla conclusione viene riportato:



Conclusione progetti solo acquisti/ Conclusione progetti con lavori – acquisti. Con la presente si chiede se la ditta che intende partecipare al bando in oggetto è obbligata a fare acquisti o lavori come riportato nel cronoprogramma.

**Risposta:** Si rinvia alla risposta al quesito n. 28. Si precisa che il progetto di insediamento non può consistere nella mera apertura e svolgimento di attività agricola ma il giovane si impegna a realizzare un Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, da concludere entro 18 mesi dalla concessione dell'aiuto, secondo quanto previsto dal bando.

**Quesito n. 31:**

Si intende costituire una Società semplice agricola con tre soci:

giovane agricoltore: 34%, socio 2: 33%, socio 3: 33%.

Il giovane è amministratore unico e rappresentante legale, con tale nomina inserita direttamente nell'atto costitutivo. Gli altri soci non hanno poteri di amministrazione o rappresentanza e non sono previste clausole che subordinino gli atti gestionali al loro consenso.

Si chiede espressamente se, in presenza della qualifica di amministratore unico, il 34% delle quote sia compatibile con i requisiti previsti dal bando, considerando che la nomina di amministratore unico è inserita direttamente nell'atto costitutivo e che la carica è mantenuta per tutto il periodo di impegno

**Risposta:** Il bando prevede che il giovane debba avere l'amministrazione e il controllo della società. Trattandosi di società semplice, è necessario che nell'atto costitutivo / statuto sia prevista la gestione esclusiva in capo ad esso giovane, senza potere di ingerenza/veto degli altri due soci.

**Quesito n. 32**

la presente per chiedere un'informazione: per questo bando è necessario far stipulare l'assicurazione su una delle colture previste da fascicolo aziendale?

**Risposta:** No, non è espressamente richiesto anche se si ritiene sempre opportuno.

**Quesito n. 33**

Si chiede se, per il criterio di selezione "P02-Ubicazione aziendale" il quale è determinato dal fascicolo aziendale attraverso la zonizzazione regionale se tale elemento di controllo è aggiornato al DPCM n. 121 dell'11 maggio 2026 il quale individua e classifica i comuni montani in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025 n. 131.

**Risposta:** La riclassificazione dei territori montani e svantaggiati e i successivi aggiornamenti si riflette direttamente nei sistemi informativi di AGEA. Nel caso che il fascicolo aziendale non risultasse aggiornato si dovrà evidenziarlo in relazione ed allegare il riferimento normativo.